

**AEQUITASADR**  
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION



# **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

Maggio 2024

Fondazione AEQUITAS A.D.R. Organismo privato di mediazione riconosciuto dal Ministero di  
Grazia e Giustizia iscritto al n.5 del registro degli organismi abilitati alla mediazione.

## A) DEFINIZIONI

### ARTICOLO 1: LA MEDIAZIONE

**1.1** - La mediazione è il procedimento finalizzato alla composizione stragiudiziale di qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle che concernono diritti indisponibili, ed è regolata da norme di legge e relativi regolamenti di attuazione, nonché dal presente regolamento.

Ogni procedura viene svolta a cura di Aequitas ADR, che provvede alla nomina del mediatore e ad ogni altro incombente prescritto e qui meglio dettagliato.

Aequitas ADR si impegna a svolgere tutte le procedure per le quali viene presentata domanda, non potendo esimersi se non per giustificato motivo.

### ARTICOLO 2 IL MEDIATORE

**2.1** - Aequitas ADR si avvale di mediatori qualificati e aggiornati secondo le prescrizioni normative, regolarmente iscritti nel Registro dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.

**2.2** - Il responsabile della procedura può nominare uno o più mediatori, che svolgeranno la mediazione personalmente, individualmente o collegialmente, con il compito di adoperarsi affinché le parti raggiungano una conciliazione, non avendo il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le stesse (art. 1 c. 1 lett. E DM 150/2023).

**2.3** - Per ogni singolo caso affidatogli, il Mediatore dichiara la propria indipendenza e imparzialità come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010 (di seguito D.Lgs), attestando la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli ed eventuali ulteriori impegni a suo carico (art. 22 c. 1 lett. I DM 150/2023).

Tale dichiarazione è redatta secondo la seguente formula, che viene sottoposta ad ogni mediatore al momento della sua nomina e confermata nel verbale del primo incontro:

“ *Dichiaro:*

- a) *che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la mia imparzialità, indipendenza e neutralità rispetto alle parti coinvolte nel procedimento considerato;*
- b) *che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità disciplinata del Regolamento dell'Organismo o dal Codice Etico;*
- c) *che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice deontologico della mia professione o comunque previste da norme di legge;*
- d) *di accettare l'incarico di prestazione d'opera professionale conferitomi dall'Organismo in relazione al procedimento di mediazione considerato;*
- e) *di accettare e di impegnarmi ad applicare il Regolamento dell'Organismo;*

f) *di impegnarmi a rispettare le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali delle parti inerenti l'incarico ricevuto.* “

Il Mediatore non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto tale dichiarazione (art. 22 c. lett. G DM 150/2023).

**2.4** - L'accettazione dell'incarico importa per il Mediatore l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente Regolamento ed il Codice Etico adottato dall'Organismo, nonché ogni altra disposizione normativa applicabile alla procedura di mediazione.

**2.5.** - Le incompatibilità per il Mediatore sono quelle definite nel Codice Etico nonché nell'art.51 c.p.c. Qualora il mediatore sia iscritto ad albo professionale, sarà inoltre tenuto al rispetto delle prescrizioni, in punto incompatibilità, contenute nel relativo codice deontologico

In caso di nomina, il Mediatore che ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile, è tenuto a rifiutare immediatamente l'incarico (art. 21 c.3 DM 150/2023).

**2.6** - Il mediatore, nell'ambito di una procedura di mediazione pendente avanti l'Organismo Aequitas ADR, non può essere parte o rappresentante sostanziale di una parte, ai sensi dell'art. 8 Dlgs, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 21 c. 4 DM 150/2023.

### **3. LA DOMANDA DI MEDIAZIONE**

**3.1** - La domanda di mediazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento, anche senza un preventivo accordo fra le parti, per far valere un diritto disponibile e perseguire una soluzione conciliativa, sia volontariamente che per ottemperare a condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

**3.2** - Nella domanda sono individuati: il Tribunale competente e conseguentemente la sede Aequitas competente per territorio, le parti interessate, gli avvocati che eventualmente le assistono, l'oggetto ed il valore della controversia, nonché le ragioni che si intendono far valere, così come regolati dall'art. 4.4.

**3.3** – La documentazione allegata alla domanda può essere indicata come riservata e, come tale, sarà visibile solo alla segreteria ed al mediatore, oltre che alla parte stessa che l'ha depositata.

**3.4** - La domanda di mediazione può essere presentata, quando la legge lo consente o lo prescrive, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese e francese, potendosi usare dette lingue nelle relative procedure (art. 17 lett. R DM 150/2023). Gli oneri per la traduzione del testo da comunicare restano a carico del procedente.

## **B. LA PROCEDURA**

## **ARTICOLO 4 : AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

**4.1** – la domanda di mediazione può essere caricata dalla pagina <https://www.aequitasadr.eu/mediazione/> del sito web di Aequitas ADR .

Verificata l'insussistenza di fattori ostativi, alla domanda viene attribuito il numero di protocollo alla procedura che introduce.

Il deposito della domanda consente al procedente, una volta ottenuto il numero di protocollo, di disporre di credenziali esclusive e non ripetibili per accedere da remoto al fascicolo anche al fine di prendere visione dei dati e documenti non riservati ivi presenti.

**4.2** – Nel caso in cui la domanda sia presentata, unitamente agli allegati di cui sopra, a mezzo pec, posta raccomandata o con deposito cartaceo presso la sede designata come competente, la segreteria della sede, verificatane la regolarità, provvederà al suo inserimento nel gestionale. Nel prosieguo, il procedente potrà comunque richiedere le credenziali per accedere telematicamente al fascicolo della procedura.

**4.3** - La domanda di mediazione si considera depositata e viene protocollata solo nel momento in cui perviene ad una delle sedi dell'Organismo mediante le predette modalità. Il protocollo è unico, per tutte le sedi Aequitas ADR e segue il criterio cronologico.

**4.4** - La domanda di mediazione deve contenere:

- a)** l'indicazione "FONDAZIONE AEQUITAS ADR", l'indicazione del tribunale competente e della Sede Aequitas territorialmente competente, ove verrà svolta la mediazione;
- b)** l'indicazione se trattasi di mediazione obbligatoria (ai sensi dell'art.5, comma 1 bis, del Decreto Legislativo) ovvero di mediazione facoltativa;
- c)** il nome o la denominazione, i dati identificativi, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA e l'eventuale codice univoco per la fatturazione ed il recapito completo di ciascuna Parte istante e degli eventuali suoi rappresentanti, oltre all'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni;
- d)** in caso di mediazione obbligatoria, i dati dell'avvocato incaricato dell'assistenza nella mediazione, comprensivi di indirizzo, Foro di appartenenza, indirizzo di posta elettronica certificata e normale;
- e)** il nome o la denominazione ed il recapito completo di ciascuna Parte invitata e degli eventuali rappresentanti, nonché, se conosciuti, il codice fiscale, partita IVA e codice univoco, indirizzo di posta elettronica normale e certificata;
- f)** l'indicazione del valore della lite secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile ovvero le ragioni che rendono indeterminabile il valore (art. 29 c.1 DM 150/2023);
- g)** individuazione tribunale o altro giudice competente ex lege o eventuale accordo di deroga alla competenza territoriale sottoscritto da tutte le parti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010;
- h)** l'eventuale documento portante una clausola di mediazione demandante all'Organismo Aequitas

ADR la competenza a trattare il caso;

**i)** copia del versamento delle spese di avvio, secondo la tariffa allegata ovvero documentazione attestante il diritto alla fruizione del gratuito patrocinio;

**l)** in caso di giudizio già pendente tra le parti, il domicilio eletto delle invitate costituite se riferibile anche alla mediazione: in tal caso le comunicazioni alle stesse avverranno al domicilio eletto;

**m)** In caso di mediazione delegata o disposta dal giudice per soddisfare la condizione di procedibilità, copia della relativa ordinanza;

**n)** copia dei documenti di identità e codice fiscale di ogni parte istante.

**4.5** - E' consentita l'allegazione di ulteriori documenti che saranno considerati estensibili a tutte le parti se non indicati espressamente come riservati al Mediatore.

## **5. VERIFICA DEL CORRETTO PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 28 C. 4 E 5 DM 150/2023. SPESE ULTERIORI**

**5.1** - Aequitas ADR applica la tabella allegata in calce al presente regolamento come allegato "A". Agli importi ivi indicati, si aggiungono le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 DM 150/2023 (art. 28 c.3 DM). Tali spese vive sono indicate nell'allegato "B".

**5.2** - In caso di mancato integrale pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di cui all'art. 28 c.4 e 5 DM 150/2023 ed in assenza di documentazione attestante l'ammissione al gratuito patrocinio), la domanda si ha per non presentata e non si procede alla protocollazione senza alcun onere di informazione. Ciò costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 16 c. 2 DM 150/2023 per rifiutare di svolgere la mediazione.

**5.3** - In caso di parziale pagamento delle spese di avvio e di mediazione relative al primo incontro, di cui all'art. 28 c.4 e 5 DM 150/2023, Aequitas ADR informa il procedente, nella persona del depositante, del maggior importo da corrispondere e lo invita a documentare il versamento almeno due giorni prima dell'incontro di mediazione.

**5.4** - Le parti invitate sono tenute a corrispondere a loro volta le spese di avvio e di mediazione prima di partecipare all'incontro di mediazione.

**5.5** - Qualora al primo incontro si rilevi l'irregolare pagamento delle spese, il Mediatore potrà disporre un rinvio d'ufficio della mediazione, per non oltre 10 giorni lavorativi, dando atto a verbale dell'impegno delle parti a procedere entro tale termine ai versamenti che saranno ivi precisati.

Al nuovo incontro, il mediatore darà atto a verbale di quanto avvenuto e disporrà, verificato l'interesse

delle parti, in merito alla procedura.

**5.6** – Le parti che hanno effettuato l'accesso telematico alla procedura possono estrarre copia di tutti i documenti non riservati nonché dell'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 D.Lgs 28/2010 ed eventuale rifiuto di tale proposta. L'accesso ai verbali della procedura è consentito solo in caso di regolare adempimento dell'obbligo di corresponsione delle spese di avvio e delle eventuali indennità successive.

**5.7** - Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si applica l'art. 34 u.c. DM 150/2023.

#### **ARTICOLO 6: PROTOCOLLO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE.**

**6.1** - Tutte le domande di mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco elettronico, in ordine cronologico di provenienza. Detto elenco è unico per tutto il territorio nazionale.

#### **ARTICOLO 7: NOMINA DEL MEDIATORE**

**7.1** - Ricevuta la domanda di mediazione, l'Organismo provvede alla nomina del Mediatore (o dei mediatori, in caso di nomina collegiale) tenendo in considerazione la loro specifica competenza professionale e criteri generali di turnazione.

**7.2** - Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore, o nei casi in cui si intenderà disattendere tale indicazione, la nomina avverrà nel rispetto di criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione. (art. 22 c. 1 lett. d, e, f DM 150/2023).

**7.3** – Aequitas Adr si riserva la possibilità di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi iscritti nel registro con i quali abbia raggiunto a tal fine specifici accordi pubblicizzati in apposita sezione del sito internet.

#### **ARTICOLO 8: FISSAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE.**

**8.1** - Il primo incontro di mediazione viene fissato non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione scritta delle parti.

**8.2** - La domanda e convocazione con indicazione della data del primo incontro, del mediatore, del luogo, unitamente alle altre informazioni utili, sono comunicate dall'Organismo alla parte istante ed alle parti invitate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione da parte dei destinatari.

**8.3** - La parte Istante può, al fine di produrre sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e di impedire la decadenza, comunicare all'altra parte di aver già depositato la domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione, inviandone una copia, fermo l'obbligo di Aequitas ADR di procedere in ogni caso alla comunicazione, ai sensi dell'art. 8 c. 2 D. Lgs 28/2010 nov.

**8.4** - Aequitas ADR effettua le comunicazioni basandosi sulle indicazioni contenute nella domanda di mediazione. Laddove occorra potrà consultare le banche date ufficiali dalle quali desumere gli indirizzi pec di professionisti e imprese e quelle dei privati iscritti all' INAD Indice Nazionale dei Domicili Digitali, restando comunque onere del procedente reperire l'esatto indirizzo delle parti invitate.

### **ARTICOLO 9: ADESIONE ALLA MEDIAZIONE.**

**9.1** - Alle Parti invitate in mediazione è richiesto di comunicare all'Organismo la propria adesione, entro 5 giorni antecedenti al primo incontro, secondo le indicazioni di cui all'art. 4.1. e 4.2.

**9.2** - La sottoscrizione del modulo e l'adesione alla mediazione presso l'Organismo Aequitas ADR configura una compiuta conoscenza ed accettazione della Parte invitata al presente Regolamento di Mediazione.

**9.3** – L'atto di adesione deve contenere:

- a)** il nome o la denominazione, i dati identificativi, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA e l'eventuale codice univoco per la fatturazione ed i recapiti completi di ciascun Invitato, del suo eventuale rappresentante, oltre all'eventuale indirizzo di posta elettronica e di PEC, presso cui ricevere le comunicazioni;
- b)** in caso di mediazione obbligatoria, i dati dell'avvocato incaricato dell'assistenza nella mediazione, comprensivi di indirizzo, codice fiscale, Foro di appartenenza, indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni;
- c)** le ragioni della parte invitata, ivi comprese eventuali pretese contrapposte o connesse all'oggetto della controversia ed il relativo valore;
- d)** copia del versamento delle spese di avvio, secondo la tariffa allegata ovvero documentazione attestante il diritto alla fruizione del gratuito patrocinio;
- e)** copia dei documenti di identità e codice fiscale;
- f)** I documenti ritenuti utili ai fini della trattazione della vertenza in formato digitale.

### **ARTICOLO 10: LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.**

**10.1** - Il procedimento di mediazione potrà svolgersi presso la sede dell'Organismo territorialmente in relazione al Tribunale o altro giudice indicato nella domanda, luogo derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. (art. 22 c. 1 lett. a

DM 150/2023).

**10.2** – La mediazione potrà altresì svolgersi, in tutto o in parte, con modalità telematica, secondo quanto disposto dagli artt. 8 bis e seguenti Dlgs 28/2010. A tal fine, le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione con modalità telematica (art. 22 c. 1 lett.b DM), ferma restando la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in tale modalità, di svolgere uno o più incontri da remoto (art. 22 c.1 lett. c)

#### **ARTICOLO 11: LINGUA DELLA MEDIAZIONE.**

**11.1** - La mediazione si svolge in lingua italiana. Potrà svolgersi altresì in lingua inglese o francese se le parti lo richiedono. Qualora si renda necessaria la presenza di un interprete, il relativo onorario è a carico esclusivo della parte che se ne avvale.

**11.2** - Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali: le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

#### **ARTICOLO 12: SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

**12.1** - Dopo l'inizio della procedura di mediazione, qualora il Mediatore rilevi qualsiasi fatto sopravvenuto che possa limitare la sua imparzialità e/o indipendenza, così come in presenza di fattori di sopravvenuta impossibilità (art. 22 c.1 lett. p) è tenuto a darne comunicazione al Responsabile dell'Organismo che procederà alla sua sostituzione dandone comunicazione alle Parti.

**12.2** - Con istanza scritta indirizzata all'Organismo, ciascuna parte può chiedere la sostituzione del Mediatore. L'istanza deve essere specificamente motivata, con riferimento agli obblighi gravanti sul mediatore in base a norme, regolamento di procedura o codice etico (art. 22 c.1 lett. O DM 150/2023). Entro 10 giorni l'Organismo provvede, con atto scritto, a comunicare alla Parte l'accettazione o il diniego dell'istanza provvedendo, in caso positivo, alla sostituzione del Mediatore.

**12.3** – Se il mediatore di cui si chiede la sostituzione è il Responsabile dell'Organismo, sull'istanza provvede il vicepresidente o il tesoriere.

#### **ARTICOLO 13: IL PRIMO INCONTRO**

**13.1.** - Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

**13.2** - Qualora le Parti invitate non siano presenti e non abbiano inviato comunicazioni sulla impossibilità o indisponibilità a partecipare all'incontro fissato, il Mediatore verifica la regolarità delle comunicazioni e, in caso positivo, redige un verbale di chiusura della procedura in conseguenza della loro mancata presenza. Qualora accerti un vizio nelle comunicazioni, il Mediatore dispone la



rinnovazione delle stesse ed un rinvio del primo incontro.

**13.3** - In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la negoziazione e composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

**13.4** - Il mediatore, ove necessario, invita le parti a dichiarare il ruolo ed i poteri in base ai quali agiscono e riporta a verbale le relative dichiarazioni. Il mediatore può sollecitare la comparizione personale della parte rappresentata e rinviare l'incontro a tal fine.

**13.5** - Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 DLgs 28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice o comunque è condizione di procedibilità, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

**13.6** - Nella mediazione volontaria le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato, pur potendo sempre ricorrervi nel corso della procedura.

**13.7** - Per lo svolgimento del primo incontro Aequitas ADR mette a disposizione un tempo non inferiore a due ore (anche non consecutive) (art. 22 c. 1 lett. n).

#### **ARTICOLO 14: SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO**

**14.1** - Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, ai sensi dell'art. 8 c. 4 d.lgs. 28/2010 a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti nel quale si dà atto, nei limiti consentiti dal dovere di riservatezza, dell'attività in concreto svolta dal mediatore e della cooperazione fornita dalle parti e dagli avvocati.

**14.2** – Data la brevità della procedura di mediazione, la concessione di un rinvio è subordinata alla sussistenza di documentati e giustificati motivi. La parte che ne fa istanza è tenuta ad avvertire l'altra parte che, valutatene le ragioni, può opporsi motivatamente.

Il mediatore, valutate le eventuali contrapposte richieste, dispone in merito, tenendo l'incontro (eventualmente proponendo la modalità telematica) oppure differendolo per il tempo strettamente necessario. Il rinvio non può essere concesso se comporta il superamento di tre mesi dal deposito della domanda e non vi è consenso alla proroga della procedura.

**14.3** - Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del DLgs 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione (art. 22 c.1 lett. q DM 150/2023). Qualora la parte istante, nonostante l'assenza della

parte invitata, scelga di dare avvio alla procedura di mediazione è dovuta, in base all'esito, anche l'indennità di cui alla tabella A. La decisione di proseguire la mediazione in assenza di una parte e la richiesta dell'eventuale nomina del tecnico (ai fini della formulazione della proposta) deve essere comunicata alla parte assente che può aderire alla mediazione anche in un momento successivo, partecipando appieno alle operazioni peritali.

#### **ARTICOLO 15: CONDUZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.**

**15.1** - Il Mediatore informa le Parti sulle modalità previste dalla procedura di Mediazione, funzione e compiti del Mediatore, evidenziando la riservatezza che la assiste, la possibilità di svolgere incontri separati, i vantaggi fiscali e la possibilità di formulare la proposta di cui all'art. 11 del Decreto legislativo, cercando di individuare insieme alle Parti la soluzione che si ritiene più proficua per favorire una trattativa aperta ed efficace.

**15.2** - La mediazione viene condotta senza alcuna formalità procedurale, nel modo che il Mediatore ritiene più appropriato, anche con modalità telematiche (videoconferenza), nel rispetto dell'esigenza che essa si svolga equamente e nel modo più efficace anche, se del caso, in più incontri.

**15.3** - In caso di mediazione obbligatoria, le parti dovranno essere necessariamente assistite da un avvocato. Quando una parte si presenti in mediazione priva dell'assistenza di un avvocato il Mediatore, dopo aver ricordato che l'obbligo di assistenza legale discende direttamente dalla legge, rinvierà il primo incontro al fine di consentire alla stessa Parte di tornare in mediazione assistita da un legale.

**15.4** - Alla mediazione possono assistere come tirocinanti altri mediatori, che saranno tenuti anch'essi alla sottoscrizione della dichiarazione d'indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

**15.5** - Il Mediatore può sentire le Parti e i loro Avvocati congiuntamente o, se lo ritiene opportuno, in incontri separati.

#### **ARTICOLO 16: LA PROPOSTA EX ART.11 DEL DECRETO LEGISLATIVO.**

**16.1** - Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare allo stesso. In ogni caso, il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno concorde istanza in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 Dlgs 28/2010.

**16.2** - La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine

indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo manleva di ciascuna parte interessata, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

La procedura di mediazione verrà chiusa in ogni caso con un ultimo incontro nel quale verrà dato atto a verbale delle accettazioni/rifiuti della proposta del Mediatore.

**16.3** - Nei casi di cui all'art. 5 commi 1 e 5 quater del Decreto Legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione (art 22 c. 1 lett q) e può formulare una proposta di conciliazione con le modalità di cui sopra. Al fine dell'elaborazione della proposta di conciliazione il Mediatore potrà, con l'assenso della parte istante, avvalersi di un esperto tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, il cui compenso sarà concordato ed interamente sostenuto dalle parti che abbiano aderito alla Mediazione.

#### **ARTICOLO 17: NOMINA DI ESPERTI.**

**17.1** - Il costo per ogni tipo di assistenza, legale e/o tecnica, è interamente a carico della Parte che ne beneficia. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore con l'accordo delle parti, potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali salvo diverso accordo tra le parti.

**17.2** - Il compenso dovuto agli esperti viene concordato tra le parti, anche nelle sue modalità di liquidazione, se del caso sulla base del preventivo di uno o più esperti consultati, in misura non eccedente gli onorari tabellari previsti dal DM 182/2002 e successivi aggiornamenti. A favore dell'esperto le parti potranno convenire la liquidazione di un anticipo percentuale (art. 22 c.1 lett. t DM 150/2023).

**17.3** - Le parti possono, al momento della nomina dell'esperto, convenire che la relazione di cui all'art. 8 c. 7 D. Lgs. possa essere prodotta nell'eventuale giudizio (art. 22 c.1 lett. r DM 150/2023).

#### **ARTICOLO 18: LA TARIFFA PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

**18.1** - Per il primo incontro le parti sono tenute a versare una indennità composta dalle spese di avvio del procedimento di mediazione di cui all'art. 28 c.4 DM 150/23 e dalle spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore di cui all'art. 28 c.5 DM 150/23.

Sono altresì dovute le spese vive costituite dagli esborsi necessari per la convocazione delle parti, negli importi indicati nell'allegato B, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4

DM 150/2023.

**18.2** - Sono dovuti, a titolo di spese di avvio, gli importi di cui all'allegata tabella A nonché a titolo di spese di mediazione gli ulteriori importi di cui alla tabella B.

**18.3** - In caso di mancato pagamento delle spese di mediazione, l'organismo non può rilasciare copia del verbale conclusivo alla parte inadempiente.

## **ARTICOLO 19 – VALORE DELLA CONTROVERSIA**

**19.1** – Fermi restando i criteri legali di determinazione del valore della controversia, quando le parti estendono l'oggetto della mediazione, il Mediatore né dà atto a verbale, precisando se ciò comporta un aumento delle spese di mediazione che le parti s'impegnano a versare.

**19.2** - Nell'accordo di conciliazione le parti indicano il relativo valore.

## **ARTICOLO 20: RISERVATEZZA**

**20.1** - Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della procedura di Mediazione sono riservate e inutilizzabili qualora venga promosso un giudizio avente oggetto anche solo parzialmente coincidente con la mediazione, ai sensi degli art. 9 e 10 D.Lgs. 2872010.

**20.2** – Non è consentita la partecipazione agli incontri di mediazione di soggetti terzi rispetto alle parti purché tutte le parti stesse non acconsentano. In tal caso il Mediatore rende al terzo formale informativa sulla riservatezza della procedura che vincola tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 9 c. 1 D.Lgs 28/2010. La presenza di terzi può essere consentita solo in caso di espressa rinuncia alla riservatezza espressa dagli interessati. In ogni caso, il Mediatore può chiedere ai terzi di lasciare la mediazione ovvero di partecipare ai soli incontri separati con la parte che ne ha chiesto la presenza, quando a suo giudizio ciò sia reso necessario o opportuno ai fini della mediazione.

**20.3** - Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione non dichiarati riservati. Ciò avviene grazie all'accesso diretto al gestionale, con le credenziali personalmente ricevute e in mancanza, mediante richiesta via pec alla segreteria (art. 22 c.1 lett. V DM 150/2023).

## **ARTICOLO 21: DURATA DELLA PROCEDURA.**

**21.1** - La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai

sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

**21.2** - Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1 dandone atto a verbale.

**21.3** - L'eventuale ulteriore proseguimento della mediazione, oltre il secondo trimestre, potrà aversi solo in caso di accordo scritto tra le parti. In tale ipotesi le parti assumono a proprio carico, sollevandone Aequitas ADR ed il mediatore, ogni conseguenza che possa derivare dal superamento del predetto termine.

**21.4** - Aequitas ADR conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita' all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni (art. 16 c. 4 DM 150/2023)

## **ARTICOLO 22: TERMINE DELLA MEDIAZIONE.**

**22.1.** - La Mediazione si considera conclusa se:

- a) le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo;
- b) non sussiste la possibilità di conciliare la controversia;
- c) sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dal provvedimento del Giudice di mediazione delegata, salvo diverso accordo scritto delle parti.
- d) nessuno compare all'incontro di mediazione.

**22.2** - Di quanto sopra viene redatto processo verbale, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs cit. sottoscritto dalle parti personalmente ovvero dai loro procuratori, a ciò debitamente delegati, dinanzi al Mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Il mediatore certifica l'impossibilità della parte di sottoscrivere in base alle dichiarazioni rese dalla medesima, assistita dal suo legale e non contestate dalla controparte.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

**22.3** - Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo ovvero, in alternativa, in formato digitale secondo le forme previste dalla legge.

Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, purchè risultino integralmente versate spese di avvio e spese di mediazione da parte del richiedente. In caso di accordo che necessiti l'autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato, il mediatore potrà recarsi per la conclusione della procedura presso lo studio del medesimo. Le spese relative all'autenticazione delle sottoscrizioni (onorari del

p.u., tasse e imposte) sono a carico delle parti, secondo legge o in base agli accordi delle parti.

## **C – PROCEDURA TELEMATICA**

### **ARTICOLO 23 – PARTECIPAZIONE DA REMOTO**

**23.1** - Ciascuna parte può manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. In ogni caso ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, può manifestare la volontà di svolgere uno o più incontri da remoto. In tal caso Aequitas mette a disposizione le credenziali (uniche e irripetibili per ciascuna procedura) necessarie per accedere ad una piattaforma che consenta un valido collegamento audiovisivo e la condivisione di documenti.

**23.2** - La mediazione, a seconda delle esigenze manifestate da ciascuna delle parti o dal mediatore, può proseguire in via esclusivamente telematica, mista o con incontri esclusivamente in presenza. Il Mediatore o il responsabile della sede locale può proporre che la mediazione sia tenuta in modalità esclusivamente telematica per ragioni organizzative.

**23.3** - La procedura telematica avverrà mediante un software dedicato, che consente la comunicazione audio e video tra il mediatore e le parti con lui eventualmente presenti nella sede della mediazione e le parti assenti, nonché la visualizzazione di documenti e del verbale di mediazione. Per ogni procedura, la segreteria fornirà un link (unico e non ripetibile) e le password d'accesso al mediatore, alle parti e ai rispettivi legali.

### **ARTICOLO 24: ATTI DELLA MEDIAZIONE TELEMATICA**

**24.1** – Ai sensi dell'art. 8 bis d.lgs 28/2010 nov., la formazione e sottoscrizione degli atti relativi alla mediazione telematica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – che rimanda sul punto alle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” predisposte dall'AGID, Agenzia per l'Italia Digitale nel maggio 2021 e successivi aggiornamenti.

Sono pertanto ammessi, in caso di mediazione telematica, documenti informatici formati con le modalità di cui al Cap. 2.1.1 delle linee guida ([https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/linee\\_guida\\_sul\\_documento\\_informatico.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf)) e, in particolare, formati per effetto di:

- a)** creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati;
- b)** acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
- c)** acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,

- d) acquisizione della copia informatica di un documento analogico,
- e) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente.

E' consentita la formazione e conservazione di documenti con firma ibrida sullo stesso documento (cioè una autografa e una digitale) a condizione che la firma digitale sia l'ultima perché deve chiudere il documento in forma imm modificabile (<https://www.agid.gov.it/it/domande-frequenti/documento-informatico>).

Il documento informatico può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

**24.2** – Il requisito della identificazione in modo univoco e persistente per i documenti non protocollati è affidata alle funzioni del sistema di gestione informatica dei documenti (gestionale), che riporta, in particolare, la data di acquisizione.

## **ARTICOLO 25 – GLI INCONTRI**

**25.1** - Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

**25.2** - E' fatto rigoroso divieto alle parti ed ai loro consulenti di ammettere alla mediazione persone estranee alla procedura.

Il mediatore all'inizio della procedura ammonisce le parti e i consulenti in tal senso e raccoglie a verbale le dichiarazioni con quali essi attestano, sotto la loro responsabilità, che non sono presenti e che non consentiranno l'accesso a persone non autorizzate, per tutta la durata dell'incontro, a tutela della riservatezza delle parti e della procedura medesima. Tale divieto si estende ad eventuali successivi incontri ai quali la mediazione sia rinviata.

**25.3** - Il mediatore dispone lo svolgimento sia della seduta comune che degli incontri separati nel corso dei quali escluderà, di volta in volta, da audio e video, la parte o le parti non interessate.

Nel corso dell'incontro potrà consentire alle parti di visualizzare o scambiare/depositare documenti, sia nelle sessioni congiunte, ritenendosi in tal caso non riservati i documenti, sia nelle sessioni separate. In quest'ultimo caso il mediatore considererà riservati i documenti fino a dichiarazione contraria della parte, che dovrà essere espressamente formulata a verbale.

## **ARTICOLO 26 - VERBALE CONCLUSIVO**

**26.1** - A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale (**PDF/A**) contenente il verbale e l'eventuale accordo. Il verbale indica la progressione degli invii, poiché il documento non può essere modificato, ma solo firmato con firma digitale grafica (Pades) da un partecipante dopo l'altro.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità (art. 8 bis c. 3 D. Lgs cit.)

Il documento informatico è al termine inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alla segreteria dell'organismo e, previa positiva verifica del versamento delle spese e indennità dovute, alle parti e ai loro avvocati.

## **ARTICOLO 27 - LA CONSERVAZIONE E L'ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI**

**27.1** - La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **D -ALTRE DISPOSIZIONI**

### **ARTICOLO 28 – ANTIRICICLAGGIO E ALTRE NORME IMPERATIVE.**

**28.1.** L'Organismo ed i propri Mediatori sono soggetti alla normativa antiriciclaggio.

**28.2.** Se il Mediatore ravvisa che il contenuto dell'accordo raggiunto tra le Parti comporta la violazione di norme imperative o di ordine pubblico, lo rappresenta alle stesse, ferma restando la responsabilità degli avvocati che assistono le parti in mediazione.

### **ARTICOLO 29: DIRITTO DI ACCESSO.**

**29.1** - Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo, le Parti hanno diritto di accesso agli atti conservati e custoditi dal Responsabile di Aequitas nell'apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180. Il diritto di accesso è soggetto ai limiti indicati all'art.7, comma 6, del predetto Decreto.

**29.2** - L'Organismo provvederà a conservare copia dei procedimenti trattati per un triennio dalla data della loro conclusione.



### **ARTICOLO 30: GRATUITO PATROCINIO.**

**30.1** - Si applicano le disposizioni di cui al Capo II -bis del D.Lgs 28/2010 e del DM Giustizia 1 agosto 2023.

### **ARTICOLO 31: DIRITTI EX ART. 22 C. 1 LETT. Z DM 150/2023**

**31.1** – Nei casi di sospensione o cancellazione dal Registro, viene data immediata informativa alle parti delle mediazioni in corso, affinché possano procedere in conformità alla previsione di cui agli artt.40 e 412 del DM 150/2023. In caso di prosecuzione della mediazione, trasmette immediatamente gli atti fino a quel momento completati, conservandone copia (art. 22 c.1 lett. z).

**31.2** – Resta fermo l'obbligo di conservazione di cui all'art. 8 bis c. 4 D. Lgs cit.

### **ARTICOLO 32: TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

**32.1** - Il trattamento dei dati personali avviene con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2 -sexies , comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Le specifiche informazioni sono contenute nel Registro dei Trattamenti e nel documento costituente Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) di Aequitas ADR.

Aequitas non comunica né diffonde a terzi i dati pervenuti, salvo l'adempimento di obblighi di comunicazione previsti da norme di legge. Rientra in tali obblighi la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2 -septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

**31.2** – Aequitas ADR tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati in conformità al registro dei trattamenti e al DPIA sopra citati.

**ARTICOLO 33: NORMA DI RINVIO**

**33.1.** Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge.

Allegato A - tariffa e spese



**Spese di avvio e spese di mediazione per il 1° incontro  
mediazione obbligatoria, mediazione demandata dal giudice,  
mediazione per clausola contrattuale.**

Valore del procedimento	Spese di Avvio	Spese di mediazione per il I incontro	Totale imponibile	Totale INDENNITA' CON IVA
Fino a 1.000	€32,00	€48,00	€80,00	€97,60
Da 1.001 a 50.000	€60,00	€96,00	€156,00	€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato	€88,00	€136,00	€224,00	€273,28

**Spese di avvio e spese di mediazione per il 1° incontro – mediazione volontaria.**

Valore del procedimento	Spese di Avvio	Spese di mediazione per il I incontro	Totale imponibile	Totale INDENNITA' CON IVA
Fino a 1.000	€40,00	€60,00	€100,00	€122,00
Da 1.001 a 50.000	€75,00	€120,00	€195,00	€237,90
Superiore a 50.000 ed indeterminato	€110,00	€170,00	€280,00	€341,60

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale: € 10,00 Iva inclusa per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.

L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento integrale delle spese dovute dalla Parte Invitata.

La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata

senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

## **B. POSSIBILI ESITI DELLA MEDIAZIONE E RELATIVE INDENNITÀ**

Nelle tabelle sottostanti viene riportato l'importo che ciascuna Parte dovrà corrispondere all'Organismo Aequitas ADR come ulteriori spese di mediazione in aggiunta a quanto già versato per il primo incontro.

Le tabelle mostrano l'importo (già calcolato secondo i parametri stabiliti dall'art. 30, D.M. 150/2023) da versare in base all'esito della mediazione:

- accordo raggiunto al primo incontro;
- accordo raggiunto dopo il primo incontro;
- mancato accordo dopo il primo incontro.

### **Ulteriori spese al netto di quanto già versato per il primo incontro mediazione obbligatoria, mediazione demandata dal giudice, mediazione per clausola contrattuale.**

Scaglione	Accordo al 1° incontro	Accordo al 1° incontro con IVA 22%	Accordo dopo il 1° incontro	Accordo dopo il 1° incontro con IVA 22%	Mancato accordo oltre il 1° incontro	Mancato accordo oltre il 1° incontro con IVA 22%
	imponibile		imponibile		imponibile	
Fino a €1.000,00	€ 17,60	€ 21,47	€ 20,00	€ 24,40	€16,00	€19,52
Da €1.001,00 a €5.000,00	€ 35,20	€ 42,94	€ 40,00	€ 48,80	€ 32,00	€39,04
Da €5.001,00 a €10.000,00	€ 149,60	€ 182,51	€ 170,00	€ 207,40	€ 136,00	€165,92
Da €10.001,00 a €25.000,00	€ 281,60	€ 343,55	€320,00	€ 390,40	€ 256,00	€312,32
Da €25.001,00 a €50.000,00	€ 528,00	€ 644,16	€ 600,00	€ 732,00	€ 480,00	€585,60
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile	€ 906,40	€ 1.105,81	€ 1.030,00	€ 1.256,60	€ 824,00	€1.005,28
Da €150.001,00 a €250.000,00	€ 1.170,00	€ 1.427,40	€ 1.330,00	€ 1.622,60	€ 1.064,00	€1.298,08
Da €250.001,00 a €500.000,00	€ 2.050,00	€ 2.501,00	€ 2.330,00	€ 2.842,60	€ 1.864,00	€2.274,08
Da €500.001,00 a €1.500.000,00	€ 3.282,40	€ 4.004,53	€ 3.730,00	€ 4.550,60	€ 2.984,00	€3.640,48
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	€ 3.898,40	€ 4.756,05	€ 4.430,00	€ 5.404,60	€ 3.544,00	€4.323,68
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	€ 5.570,40	€ 6.795,89	€ 6.330,00	€ 7.722,60	€ 5.064,00	€6.178,08

## Ulteriori spese al netto di quanto già versato per il primo incontro mediazione volontaria.

Scaglione	Accordo al 1° incontro	Accordo al 1° incontro con IVA 22%	Accordo dopo il 1° incontro	Accordo dopo il 1° incontro con IVA 22%	Mancato accordo oltre il 1° incontro	Mancato accordo oltre il 1° incontro con IVA 22%
	Imponibile		Imponibile		Imponibile	
Fino a €1.000,00	€28,00	€ 34,16	€ 40,00	€ 48,80	€ 20,00	€ 24,40
Da €1.001,00 a €5.000,00	€56,00	€ 68,32	€ 80,00	€ 97,60	€ 40,00	€ 48,80
Da €5.001,00 a €10.000,00	€199,00	€ 242,78	€ 242,50	€ 295,85	€ 170,00	€ 207,40
Da €10.001,00 a €25.000,00	€364,00	€ 444,08	€ 430,00	€ 524,60	€ 320,00	€ 390,40
Da €25.001,00 a €50.000,00	€672,00	€ 819,84	€ 780,00	€ 951,60	€ 600,00	€ 732,00
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile	€1.150,00	€ 1.403,00	€ 1.330,00	€ 1.622,60	€ 1.030,00	€ 1.256,60
Da €150.001,00 a €250.000,00	€1.480,00	€ 1.805,60	€ 1.705,00	€ 2.080,10	€ 1.330,00	€ 1.622,60
Da €250.001,00 a €500.000,00	€2.580,00	€ 3.147,60	€ 2.955,00	€ 3.605,10	€ 2.330,00	€ 2.842,60
Da €500.001,00 a €1.500.000,00	€4.120,00	€ 5.026,40	€ 4.705,00	€ 5.740,10	€ 3.730,00	€ 4.550,60
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	€4.890,00	€ 5.965,80	€ 5.580,00	€ 6.807,60	€ 4.430,00	€ 5.404,60
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	€6.980,00	€ 8.515,60	€ 7.955,00	€ 9.705,10	€ 6.330,00	€ 7.722,60

### Maggiorazioni per complessità ed esperienza del Mediatore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

### **C. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE**

Ai sensi dell'art. 29, D.M. 150/2023, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il **valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.**

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

#### **D. AGEVOLAZIONI FISCALI**

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 riformato e dei Decreti del 1° agosto 2023, le Parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- il verbale contenente l'accordo di conciliazione è **esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000**, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
- un **credito d'imposta fino a € 600** per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino ad un **totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica**. Il credito d'imposta è ridotto alla metà (€ 300) in caso di mancata conciliazione;
- un **credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato** dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione;
- il **patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato** se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie soggette a condizione di procedibilità;
- il **patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione**, a prescindere dall'esito della mediazione.

#### **E. MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

- Intestazione: **Fondazione Aequitas ADR**
- IBAN: **IT40M0200801137000103245846**
- Causale: **Mediazione n. ... + nome della parte**

#### **F. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA**

Le Parti devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1° agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione

dal Ministero della Giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da Aequitas ADR (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, Aequitas ADR emetterà fattura alle Parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.